

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 9 Data: 08-05-2025	OGGETTO: Approvazione Regolamento incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 36/2023
--	--

L'Anno duemilaventicinque, addì otto del mese maggio, dalle ore 11:59, nella sede del municipio di Guardia Piemontese, con la presenza del Segretario Comunale, Francesco Dott. Vergara, che si incarica della redazione del presente verbale, si è riunito, convocato nei modi di legge e di regolamento, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale, composto dai sigg.ri:

Carlo Pisano	Presidente	Presente
Vincenzo Rocchetti	Sindaco	Presente
Marco Sconosciuto	Consigliere	Presente
Sergio Sciammarella	Consigliere	Presente
Alberto Logullo	Consigliere	Presente
Vincenzo Pando	Consigliere	Presente
Decalia Quirino	Consigliere	Assente
Catia Colella	Consigliere	Assente
Giuseppina Antonietta D'Angelis	Consigliere	Assente
Andrea Muglia	Consigliere	Presente
Francesco Carmelo Pietramala	Consigliere	Presente

Totale Presenti 8 Totale Assenti 3

Il Presidente – Carlo Pisano, constatato che è presente il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere sul punto in oggetto indicato.

Il Sindaco Rocchetti esce momentaneamente dall'aula alle ore 13:26.

Pisano chiede l'intervento dei consiglieri in ordine alla discussione del punto.

Muglia sottolinea che il regolamento è stato consegnato in tempi molto ristretti, stante la delicatezza dell'argomento, in quanto si tratta di cifre che possono essere erogate anche dal bilancio comunale.

Il Presidente Pisano ricorda come il regolamento sia stato inviato 5 / 6 giorni fa.

Muglia ribatte che comunque 5 o 6 giorni non è un tempo sufficiente ad analizzare in modo congruo l'atto.

Si procede con la dichiarazione di voto da parte del Capogruppo Sconosciuto, che chiede l'approvazione del Regolamento.

Il Sindaco Rocchetti rientra alle 13:28.

Non essendovi ulteriori interventi, si procede a votazione, che riporta il seguente esito:

Presenti: 8

Favorevoli: 6 – Consiglieri: (Pisano, Rocchetti, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Pando) ;

Contrari: 2 – Consiglieri: (Muglia e Pietramala)

Astenuti: 0

Per rendere la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L., si procede a votazione, che riporta il seguente esito:

Presenti: 8

Favorevoli: 6 - Consiglieri: (Pisano, Rocchetti, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Pando) ;

Contrari: 2 – Consiglieri: (Muglia e Pietramala)

Astenuti: 0

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 29-04-2025

Oggetto:	Approvazione Regolamento incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 36/2023
-----------------	---

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- a norma dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

DATO ATTO che a far data dal 01/07/2023 è entrato in vigore il il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 50/2016;

VISTI in particolare:

- L'art. 45 del sopra citato decreto che introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo testualmente che:

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo

corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: per a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli 3interventi; b) la specializzazione del personale che c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. svolge funzioni tecniche; 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

- **ATTESO**, pertanto, che il D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto, all'art. 45, una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e che si rende pertanto opportuno, in attuazione della nuova disciplina, approvare un nuovo regolamento che sostituisca la disciplina comunale previgente;

CONSIDERATO che:

- l'adozione del regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;
- il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti comunali;
- è stata redatta la bozza del nuovo Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 tenendo conto delle disposizioni sopra riportate, che si allega alla presente;

RICHIAMATO l'art 1 del Codice dei contratti pubblici che, nell'enunciare il "principio del risultato" al comma 4 prescrive che "Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva";

TENUTO CONTO che la definizione delle disposizioni regolamentari degli incentivi per le funzioni tecniche deve tener conto, oltre a quanto stabilito, anche dettagliatamente, dal citato

art. 45, anche del richiamato principio del risultato” di cui all’art. 1 del citato Codice al fine di attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;

CONSIDERATO che il CCNL funzioni locali 2019/2021 all’art. 4 comma 7 let. g) prevede che sono oggetto di contrattazione “i criteri generali per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva”;

RITENUTO opportuno approvare il Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 che sostituisce il precedente Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvato con Delibera di G.C. n. 129 del 04/12/2019, relativamente alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice e che si compone di n.20 articoli il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che vengono acquisiti i pareri favorevoli che attestano la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente e per le motivazioni espresse nella stessa, che si intendono integralmente riportate;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023, il nuovo regolamento per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture, il cui testo, che si compone di n. 17 articoli, è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
3. Di dare atto che il suddetto regolamento sostituisce il precedente Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche relativamente alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice;
4. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Elevata qualificazione, alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U., per opportuna conoscenza;
5. di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa Delibera di approvazione;
6. di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente.

7. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Vergara

Francesco Vergara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Approvazione Regolamento incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 36/2023

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 29-04-2025



Il Responsabile
Francesco Vergara

Francesco Vergara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Approvazione Regolamento incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 36/2023

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 30-04-2025



Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Nigro

Tiziana Nigro

Regolamento per il riparto degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente Regolamento fissa i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi tecnici alla luce dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 36/2023.
2. Ai sensi del citato art. 45, comma 1, gli importi relativi alle attività tecniche incentivate sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di opere, lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o del bilancio dell'Ente.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure e non solo all'appalto. In particolare, sono remunerate anche le attività tecniche relative agli affidamenti diretti e alle forme di partenariato pubblico privato.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla percentuale indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, che va applicata sull'intero importo posto a base della procedura di affidamento.
5. L'80 per cento delle risorse di cui al precedente comma è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche/attività indicate al successivo art. 3, nonché ai loro collaboratori. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al successivo comma.
6. Il 20 per cento delle risorse finanziarie indicate al comma 4, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato per le finalità descritte al successivo art. 10.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi l'incentivo può essere erogato a condizione che le relative somme siano previste nel quadro economico dell'intervento.
8. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo per i lavoratori nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a al personale in servizio, compreso quello assunto a tempo determinato, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale;
 - b ai dipendenti pubblici di altre stazioni appaltanti eventualmente inseriti nei gruppi di lavoro.
2. In particolare, sono soggetti interessati dall'applicazione del presente regolamento coloro che sono incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria contrassegnati da elevata complessità. Tali soggetti sono individuati con atto formale all'interno del quale vengono assegnate le rispettive competenze.
3. I soggetti incaricati delle attività di collaborazione (tecnica, giuridica e/o amministrativa) sono coloro che in rapporto alla singola funzione/attività specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, una parte o tutto l'insieme di atti (documenti, elaborati, controllo, sopralluoghi, attività istruttoria ecc.) che concorrono alla realizzazione dell'intervento.
4. I compensi dovuti a seguito di prestazioni incentivabili svolte dal personale in servizio del Comune di Guardia Piemontese a favore di altre Stazioni Appaltanti sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione al Comune per essere corrisposte allo stesso personale.

Art. 3 – Attività tecniche incentivabili

1. Sono incentivabili le attività di cui all'allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023, svolte dai soggetti di cui all'art. 2, che si riportano di seguito:
 - Programmazione della spesa per investimenti;
 - Responsabile Unico del Progetto;
 - Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - Redazione del progetto esecutivo;
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - Predisposizione dei documenti di gara;
 - Direzione dei lavori;
 - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - Direzione dell'esecuzione;
 - Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- Collaudo tecnico-amministrativo;
 - Regolare esecuzione;
 - Verifica di conformità;
 - Collaudo statico (ove necessario).
2. Per *Programmazione della spesa per investimenti* deve intendersi la realizzazione di opere e l'acquisto di beni che determinino un accrescimento del patrimonio dell'ente. Prendendo le mosse dal disposto normativo ex art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003, il quale fornisce un dettagliato elenco delle "spese di investimento" (tra cui acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale); nel caso specifico dell'acquisto di beni, ove questi siano sussumibili nell'elencazione predetta ed abbiano determinato un accrescimento del patrimonio dell'ente, tale spesa deve qualificarsi come spesa di investimento. Sono escluse da analoga qualificazione l'acquisto di beni che non presentino dette caratteristiche, e l'acquisto di servizi che, per ovvi motivi, non risultano neanche contemplati nella disposizione sum- menzionata.

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

1. Per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura, la Giunta Comunale, su proposta del RUP, tenuto conto tra l'altro delle somme stanziare a bilancio, individua il Gruppo di Lavoro con proprio atto formale, contestualmente alla decisione a contrarre o con atto precedente. Nel Gruppo di Lavoro devono essere indicati i nominativi dei dipendenti, specificando per ciascuno di essi le correlate attività del precedente art. 3, eventualmente ulteriormente dettagliate, i termini entro i quali le stesse devono essere eseguite e i costi che dovranno sostenersi. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, la Giunta Comunale dovrà uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di attività.
2. Preliminarmente alla costituzione del Gruppo di lavoro, la Giunta Comunale valuta l'opportunità di attivare una ricognizione tra il personale dell'ente qualora non vi sia la disponibilità di figure all'interno del Settore di competenza, oppure si ritenga necessario potenziare alcune attività/ruoli con l'apporto di personale in possesso di particolari qualifiche reperibili all'esterno del Settore stesso.
3. Sono escluse dalla ripartizione dell'incentivo le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale quali, a solo titolo esemplificativo, protocollo, liquidazioni di fatture e gestione del personale.
4. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di Lavoro possono essere apportate con apposito provvedimento che darà atto:
 - delle esigenze sopraggiunte;
 - delle attività già espletate e dei soggetti cui vanno imputate;
 - delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo di lavoro.
5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività di cui all'art. 3 come eventualmente ulteriormente specificate, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o atti, nonché i loro collaboratori che non ricoprono ruoli di

responsabilità diretta o personale. Pertanto, la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai soggetti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.

6. Le percentuali di distribuzione dell'incentivo di cui al presente Regolamento potranno essere motivatamente modificate, su proposta del RUP, da parte della Giunta Comunale, in fase di costituzione del Gruppo di Lavoro, tenuto conto della particolare complessità di determinate funzioni/attività.
7. L'espletamento degli incarichi affidati a soggetti interni non deve in nessun caso interferire con lo svolgimento delle altre ordinarie mansioni d'ufficio.
8. In caso di attività svolte in forma mista, in parte da dipendenti dell'ente ed in parte da soggetti esterni, l'incentivo spettante al personale dell'Ente è quantificato in misura pari al 50% dell'aliquota corrispondente a quell'attività.
9. In caso di attività svolte interamente da soggetti esterni, l'incentivo sarà riconosciuto al personale interno che svolge attività di supporto nella misura del 20% dell'aliquota corrispondente a quell'attività.
10. Nell'eventualità in cui, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs 36/2023, il Segretario Comunale, su proposta del RUP, nomina i responsabili di fase per:
 - la programmazione, la progettazione e l'esecuzione;
 - l'affidamento;Per la nomina non è richiesta l'accettazione.
11. La quota di incentivo spettante per i compiti svolti dai responsabili di fase, è detratta dall'attività del Responsabile Unico del Progetto, secondo le modalità indicate nelle tabelle di cui agli artt. 14 e 17.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b acquisti di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, oltre IVA;
 - c acquisti di servizi e forniture il cui valore medio annuo è di importo inferiore a € 40.000,00, oltre IVA;
 - d i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e i lavori e servizi in amministrazione diretta.

Art. 6 - Disciplina delle varianti e delle procedure dichiarate urgenti

1. E' ammesso l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connota da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Il relativo importo è quantificato nella delibera di Giunta Comunale, su proposta del RUP, che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.
2. L'incentivo è previsto anche per le procedure dichiarate urgenti che richiedano l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture ai sensi dell'art. 140 del Codice.

Art. 7 – Soggetti aggregatori e Centrali di committenza

1. Nel caso di adesione da parte di questo Ente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti da Soggetti aggregatori o Centrali di committenza per lavori, servizi o forniture, l'incentivo al rispettivo personale è attribuito in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente Regolamento.
Tale quota è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
2. La quota è assegnata su richiesta dalla Centrale che indica le attività incentivabili svolte.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. La quota restante è suddivisa tra i soggetti interni del Gruppo di lavoro limitatamente alle attività riconducibili alle seguenti fasi:
 - Servizi e forniture: A), B), C.1), C.2), C.5), C.6), E), F.1), F.2), G) e H) di cui alla Tabella dell'art. 17;
 - Lavori: A), B), C.1), C.2), C.2.1), C.2.3), D), E), F), G), I), L), M), N) e O) di cui alla Tabella dell'art. 14.

Art. 8 - Tempi di realizzazione e penalità

1. Le funzioni tecniche conferite ai soggetti interni dovranno avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze previste da disposizioni legislative o regolamentari e precisate al momento dell'individuazione del Gruppo di Lavoro.
2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificati da comprovati motivi d'ufficio, certificati dal Segretario Comunale anche su segnalazione del RUP, comporta una riduzione della quota dell'incentivo spettante nella misura del 5% per ogni 30 giorni di ritardo.

Art. 9 - Quota del 20%

1. La quota di cui all'art. 1, comma 6, è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 1, comma 5;
 - la quota parte dell'incentivo decurtata in seguito all'accertamento effettuato dal Settore competente;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (c.d BIM – *Building Information Modeling*);
 - l'implementazione della strumentazione idonea ai rilievi, tracciamenti e quant'altro necessari ad implementare le banche dati al controllo e la conoscenza del territorio;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento a nuovi pc e software idonei alla progettazione delle opere pubbliche;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso impiegate con provvedimento della Giunta Comunale, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 10 - Liquidazione Incentivi

1. L'incentivo spettante ai componenti del Gruppo di Lavoro è corrisposto dalla Giunta Comunale, previo accertamento positivo delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dai dipendenti incaricati nel rispetto dei tempi prefissati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
- il tipo di attività svolta;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti e senza incrementi dei costi o errori imputabili ai dipendenti incaricati.

2. L'incentivo può essere corrisposto al completamento delle singole funzioni/attività tecniche indicate al precedente art. 3, in ogni caso non prima della determina di affidamento/aggiudicazione cui la procedura si riferisce.
3. Nella fase dell'esecuzione, per il direttore dei lavori/dell'esecuzione e i suoi collaboratori, l'incentivo potrà essere liquidato, anche proporzionalmente, in corrispondenza dell'emissione di ogni singolo SAL o con riferimento alle verifiche periodiche espletate.

Art. 11 - Ripartizione dell'incentivo in presenza di affidamenti diretti

1. Nel caso di affidamenti diretti, tutte le attività già eseguite riconducibili al gruppo di lavoro e la sua costituzione sono ratificate all'interno dell'atto di affidamento.
2. In tal caso l'incentivo è riconosciuto per le sole funzioni indicate nelle tabelle dei successivi artt. 14 e 17 ritenute compatibili e pertinenti, in ragione della complessità dell'acquisto e dell'iter di affidamento adottato.
3. Nell'ipotesi in cui non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali sono redistribuite tra le restanti attività dandone atto nel provvedimento di affidamento.

Art. 12 - Definizione della misura incentivante

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai lavori, come disciplinata dall'art. 45, dall'Allegato I.10 del Codice dei Contratti e dal presente Regolamento.
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così stabilita, applicando la percentuale sull'intero importo posto a base dell'affidamento:

LAVORI	
Importo posto a base della procedura	Aliquota
Da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria	2%
Da importo superiore alla soglia comunitaria fino a € 10.000.000,00	1,9%
Da importo superiore a € 10.000.000,00 fino a € 25.000.000,00	1,8%
Da importo superiore a € 25.000.000,00	1,7%

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per funzioni/attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche mansioni da svolgere:

FUNZIONI/ATTIVITA' TECNICHE	PERCENTUALE
A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI A CURA DEL RUP	2%
B) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	27%
B.1) Per il Responsabile Unico di Progetto	19 %

B.2) Per il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	4 %
B.3) Per il Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	4%
C) COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RUP (Responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	
C.1) Per le attività tecniche relative all'intervento	4%
C.2) Per le attività amministrative relative all'intervento	8% di cui:
C.2.1) Per Supporto alle procedure di gara (revisione parte amministrativa del Capitolato Speciale d'Appalto)	1%
C.2.2) Per la revisione dello Schema di contratto da parte del Servizio contratti	1%
C.2.3) Per l'Ufficio di supporto preposto alle procedure di gara per la gestione della gara	6%
D) REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI E REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	
D.1) Progettista	6%
D.2) Documento di fattibilità alternative progettuali	1%
D.3) Per i collaboratori tecnici	2 %
E) REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (e della correlata documentazione tecnica)	
E.1) Progettista	4%
E.2) Per i collaboratori tecnici	1%
F) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
F.1) Per il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	2%
F.2) Per i collaboratori tecnici	1%
G) VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE	
G.1) Per il Verificatore	4%
G.2) Per l'Ufficio di supporto	1%
H) PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
Per la redazione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure	5%

di gara del Disciplinare/Lettera d'invito/modulistica	
I) DIREZIONE DEI LAVORI	19%
Per il Direttore dei lavori	
L) UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI	6%
L.1) Per il Direttore operativo	5%
L.2) Per l'Ispettore di cantiere	1%
M) COORDINAMENTO SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE	3%
M.1) Per il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	2%
M.2) Per i collaboratori tecnici	1%
N) COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO	2%
Per il collaudatore	
O) COLLAUDO STATICO	2%
Per il collaudatore	

2. Qualora non vengano nominati i responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la relativa quota di incentivo è attribuita al RUP.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nell'ipotesi in cui non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali sono redistribuite tra le restanti attività dandone atto nella disposizione di costituzione del gruppo di lavoro.
4. Nel caso in cui il Direttore dei lavori non si avvalga del Direttore Operativo e dell'Ispettore di cantiere, o di uno di essi, la rispettiva percentuale spettante a tali incarichi, sarà assegnata al Direttore lavori, considerato che tali attività dovranno comunque essere svolte dallo stesso.
5. Nel caso in cui sia ammesso un solo livello di progettazione (Esecutivo) la percentuale destinata allo studio di fattibilità dovrà incrementare la fase della progettazione esecutiva stessa.

Art. 14 – Affidamenti di servizi e forniture oggetto di incentivazione

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nei casi in cui il RUP è soggetto diverso dal DEC.
2. Per gli affidamenti di servizi, a prescindere dall'importo, il RUP è sempre diverso dal DEC nei seguenti casi:
 - a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;
 - l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - m) servizi sanitari e sociali;
 - n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Se i servizi da affidare non rientrano nell'elenco di cui al comma precedente, il RUP è diverso dal DEC - e quindi è possibile riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche – solo laddove gli importi posti a base della procedura risultino superiori alla soglia europea.

Se invece l'importo posto a base della procedura di affidamento è inferiore alla soglia europea e i servizi oggetto di affidamento non rientrano tra i servizi di cui all'elenco del comma precedente, è possibile nominare il DEC - e quindi riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche - solo nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

- c interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - d per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per gli affidamenti di forniture è riconosciuto l'incentivo per le funzioni tecniche soltanto nei casi in cui l'importo posto a base della procedura è superiore a € 500.000.

Art. 15 - Definizione della misura incentivante

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai lavori, come disciplinata dall'art. 45, dall'Allegato I.10 del Codice dei Contratti e dal presente Regolamento.
2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così stabilita, applicando la percentuale sull'intero importo posto a base dell'affidamento:

<u>SERVIZI</u>	
Importo posto a base della procedura	Aliquota
Da 60.000,00 (valore medio annuo) fino a 5.000.000,00	2%
Da 5.000.000,01 fino a 10.000.000,00	1,9%
Oltre 10.000.000,00	1,8%
<u>FORNITURE</u>	
Importo posto a base della procedura	Aliquota
Da € 500.000,01 a € 2.000.000,00	2%
Oltre € 2.000.000,00	1,8%

Art. 16 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per funzioni/attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche mansioni da svolgere:
L'80% delle risorse sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di cui all'art. 3 ed i loro collaboratori, sulla base dei ruoli ricoperti all'interno del gruppo di lavoro.

2. La ripartizione dovrà essere effettuata sulla base dei coefficienti riportati nello schema sottostante.

FUNZIONI/ATTIVITA' TECNICHE	PERCENTUALE
A) PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI A CURA DEL RUP	1 %
B) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	22%
B.1) RUP	12%
B.1) Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione- ne ed esecuzione	5%
B.2) Responsabile di procedimento per la fase di affidamento	5%
C) COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEL RUP (RESPONSABILI E AD- DETTI ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELL'INTER- VENTO)	34% Così ripartito
Capitolato	20%
C.1) Per la redazione da parte del Servizio proponente	13%
C.2) Per la revisione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	7%
Schema di contratto/Aspetti contrattuali del capitolato	3%
C.3) Per la redazione da parte del Servizio proponente	1%
C.4) Per la revisione dello Schema di contratto da parte del Servizio contratti	2%
Gestione della procedura	11%
C.5) Per l'ufficio di supporto preposto alle procedure di gare	8%
C.6) Per il Servizio proponente	3%
D) PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22% Così ripartito
Disciplinare/Lettera di Invito	20%
D.1) Per la redazione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	17%
D.2) Per condivisione e confronto sugli aspetti di interesse da parte del Servizio proponente	3%
Modulistica di gara	2%
D.3) Per la redazione da parte dell'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	2%

E) DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	9%
F) COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	6%
F.1) Per gli stretti collaboratori del DEC	4%
F.2) Per l'ufficio di supporto preposto alle procedure di gara	2%
G) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (se soggetto diverso dal RUP/DEC)	1%
H) VERIFICA DI CONFORMITÀ	5%

3. Qualora non vengano nominati i responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e/o un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la relativa quota di incentivo è attribuita al RUP.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, nell'ipotesi in cui non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le relative percentuali sono redistribuite tra le restanti attività dandone atto nella disposizione di costituzione del gruppo di lavoro.
5. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. I presenti criteri di ripartizione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture per i quali è stata avviata la procedura di affidamento a decorrere dal 1° luglio 2023.
2. Nel caso in cui gli allegati del Codice dei Contratti richiamati dal presente regolamento siano abrogati e sostituiti ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, sarà fatto diretto riferimento a quanto previsto dai corrispondenti regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988.
3. Per quanto non disciplinato dai presenti criteri di ripartizione si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Visto il T.U.E.L.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta oggetto di approvazione, ai sensi dell'art. 49, dal Responsabile del Servizio competente e artt. 147-bis e 153 del D.Lgs. 18.08 2000 n. 267 2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Votazione:

Favorevoli: 6 – Consiglieri: (Pisano, Rocchetti, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Pando) ;

Contrari: 2 – Consiglieri: (Muglia e Pietramala)

Astenuti: 0

Consiglieri Presenti n. 8

Consiglieri Votanti n. 8

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale.

E con apposita identica votazione

DELIBERA

di RENDERE il presente immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 e 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Carlo Pisano



Il Segretario Comunale
Francesco Dott. Vergara

Francesco Vergara

IL SEGRETARIO COMUNALE

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- VISTO, in particolare, il Titolo VI - Capo 1° "Controllo sugli atti";
- VISTI gli atti d'Ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione

- VENGA PUBBLICATA mediante affissione sull'Albo Pretorio on line, per n. giorni consecutivi (art. 124-comma 2 D.Lgs. N. 267/2000)

ATTESTA

che la stessa deliberazione



E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134 - comma 4 D.Lgs. n°. 267/2000)



Francesco Dott. Vergara

Francesco Vergara

Publicata sull'Albo Pretorio on -line in data
(art. 32 c. 1 legge n. 69/2009)

12.8 MAG 2025

con il n.



II RESPONSABILE
del SETTORE AMMINISTRATIVO
Giovanna Oliverio

Giovanna Oliverio